

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole << di tatuaggio, di piercing, >> sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 le parole << , di tatuaggio, di piercing >> sono soppresse.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 le parole << di cui all'articolo 35 >> sono soppresse.
4. Il Capo II bis del Titolo III della legge regionale 12/2002 è abrogato.